

Riforma della disciplina militare

Il progetto del governo e quello alternativo della Sinistra Indipendente

● Il disegno di legge sui principi della disciplina militare presentato recentemente in Parlamento ha suscitato varie critiche da parte di due settori nettamente diversificati. Un settore che poco si preoccupa delle reali esigenze di democratizzazione delle forze armate e dei diritti dei militari, ma vuole soltanto esprimere una opposizione preconcepita contro il governo Andreotti qualunque cosa esso faccia e vuole quindi esasperare il malcontento dei militari per strumentalizzarlo. In questo settore vi sono anche elementi che cercano freneticamente di imporsi all'attenzione del pubblico e per i quali quindi qualunque pretesto è valido anche quando la manifestazione si ritorce proprio contro quegli interessi che, a parole, questi elementi dicono di voler proteggere. Ovviamente nei confronti di questo settore è impossibile intavolare un qualunque dialogo costruttivo.

Vi è invece un altro settore realmente e direttamente interessato alla democratizzazione delle forze armate le cui critiche, fondamentalmente giustificate nella sostanza, non sono tuttavia giustificate quando assumono l'aspetto di un rifiuto globale della proposta di legge che contiene invece istituti nuovi di notevole interesse. Poiché è probabile che questa posizione nasca da una non approfondita conoscenza del disegno di legge e poiché è necessario e possibile una seria discussione con questo settore, il senatore Anderlini e io abbiamo effettuato una analisi completa del disegno di legge, analisi che viene esposta in questo articolo come elemento di riflessione e discussione.

Come valutazione globale il disegno di legge contiene molti elementi validi, altri non accettabili e che vanno respinti, mentre la formulazione di tutti gli articoli è ambigua e lacunosa e deve quindi essere modificata per renderla più precisa e completa.

È elemento decisamente positivo aver restituito per la prima volta al Parlamento il diritto di legiferare su questa materia che è sempre stata di gelosa prerogativa dei vertici politico-militari della difesa.

È questo un punto di rilevante importanza per il quale le sinistre si sono battute da anni e non è certamente un caso che il governo sia stato costretto a riconoscerlo dopo il successo elettorale del 20 giugno. Il Parlamento viene così reintegrato delle sue naturali funzioni di direzione, stimolo e controllo della politica militare del paese in un settore per il momento limitato al campo della disciplina, ma che dovrà rapidamente estendersi a tutti i campi della vita militare. Discoscendere questo successo fondamentale significherebbe voler regredire al campo chiuso di una podestà stretta-

mente di vertice mentre una preconcetta sfiducia verso la legge significherebbe soltanto sfiducia verso il Parlamento nel quale oggi le sinistre hanno un peso aumentato e determinante.

Altro elemento positivo è la netta distinzione fra la posizione del militare in servizio da quella fuori servizio. Nella posizione di servizio il militare è necessariamente soggetto alla gerarchia e alla disciplina in quanto rivolte al conseguimento dei fini propri delle forze armate: la difesa della Patria. Nella posizione fuori servizio il militare non è soggetto a nessun particolare vincolo nei confronti degli altri cittadini eccetto quello che gli deriva dal giuramento prestato, vincolo di natura morale e non disciplinare. In realtà il disegno di legge prevede anche una terza posizione cioè quella della vita in comune dei militari quando non svolgono le specifiche attività militari — mense, assistenza sanitaria, camerate, tempo libero ecc. — per la quale vita in comune largo spazio decisionale è lasciato agli organi di rappresentanza di cui parlerò in seguito. L'esigenza di una diversa normativa per queste tre diverse posizioni della vita militare è stato uno degli elementi fondamentali della politica militare del PCI e di gran parte delle sinistre e il suo accoglimento da parte del Governo costituisce un indubbio risultato positivo.

Elemento fondamentale e qualificante del disegno di legge è l'istituzione degli organi di rappresentanza e partecipazione che consentono ai militari di « presenziare alle autorità » (che dovranno naturalmente essere meglio precisate) « le istanze di carattere collettivo ». Questo è il fattore centrale di tutte le rivendicazioni e di tutte le richieste dei militari a tutti i gradi e a tutti i livelli. Volerlo respingere in blocco significherebbe soltanto disconoscere tutte le rivendicazioni passate e strumentalizzare una opposizione preconcetta.

Altro elemento positivo è l'introduzione di una commissione di difesa e di un difensore per il militare soggetto a punizione di arresti. Finalmente è anche positivo l'impegno del governo di presentare ogni anno una relazione al Parlamento che sarà così in grado di meglio controllare e, se necessario, intervenire in campo militare.

L'elemento negativo a nostro parere da respingere è la proibizione per i militari in servizio permanente di iscriversi ai partiti politici. Questa proibizione non soltanto costituirebbe una applicazione estrema di quelle « limitazioni » previste dall'articolo 98 della Costituzione, ma introdurrebbe un frazionamento interno nelle forze armate fra militari di leva che godono di tutti i diritti politici e i permanenti che invece ne sono esclusi. Dal punto di vista pratico non si capisce poi come il militare permanente potrebbe presentarsi candidato in elezioni politiche ed amministrative non essendo iscrit-

to a nessun partito politico. L'unica « limitazione » per i militari permanenti potrebbe essere quella di non ricoprire cariche direttive nei partiti politici perché ciò potrebbe notevolmente complicare la scelta degli ufficiali cui affidare gli incarichi di vertice dell'organizzazione militare. Il militare iscritto a partiti politici dovrebbe fondamentalmente svolgere una attività di consulenza militare per il proprio partito; in questo senso, diffondendo la conoscenza dei problemi militari nei partiti politici i cui rappresentanti in parlamento sono poi chiamati a legiferare su questi problemi, l'iscrizione sarebbe non solo il riconoscimento di un diritto costituzionale ma anche certamente utile.

Come precisato all'inizio di questi appunti la critica seria che si deve fare alla proposta di legge è il linguaggio usato che è spesso ambiguo e lacunoso e che può quindi consentire nella formulazione del regolamento di disciplina di introdurre limitazioni non previste. Assieme al senatore Anderlini abbiamo riscritto tutti gli articoli non nel senso di modificare il contenuto del disegno presentato dal Governo, tranne che per il divieto d'iscrizione ai partiti politici di cui ho più sopra fatto cenno, ma nel senso di rendere gli articoli più chiari, più completi e più vincolanti.

Negli appunti che seguono vengono messi a confronto gli articoli presentati dal Governo e quelli da noi proposti. Le varianti principali sono le seguenti:

Art. 1 - Viene sviluppato meglio il principio della « tutela delle libere istituzioni ». In realtà occorre rovesciare il concetto attuale che le istituzioni militari debbono trasformare il cittadino in un buon soldato; è necessario invece che esse trasformino il soldato in un buon cittadino perché soltanto così si assicura la difesa della Patria oltre al progresso sociale della nazione.

Vengono inoltre aggiunti all'elenco degli articoli della Costituzione l'articolo 11, che determina chiaramente l'orientamento puramente difensivo delle nostre forze armate, e l'articolo 28 che determina le responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato quando « compiano atti in violazione di diritti ». Attualmente provvedimenti emanati dal ministero che ledono diritti del personale sono stati ricompensati con promozioni!

Art. 3 - Viene meglio chiarito e limitato il concetto di gerarchia e di ordine militare e viene precisato il dovere del militare di fronte a ordini illegali o che compromettono la sicurezza dello Stato.

Art. 4 - Viene chiarito che il regolamento di disciplina è legge delegata da emanarsi entro 6 mesi e viene istituita una commissione interparlamentare per esprimere pareri al governo su tale regolamento in modo da evitare interpretazioni non conformi allo spirito

della legge sui principi. Viene esplicitamente stabilito che l'uso dell'abito civile è autorizzato fuori servizio per evitare che restrizioni all'uso dell'abito civile automaticamente restringano l'esercizio dei diritti previsti dalla legge.

Art. 5 - Consente l'iscrizione di tutti i militari ai partiti politici con l'unica limitazione per i permanenti di ricoprire incarichi direttivi.

Art. 6 - Precisa che sono autorizzate le riunioni dei militari in luoghi di servizio necessarie per il funzionamento degli organi rappresentativi.

Art. 7 - Il divieto di sciopero viene correlato con i compiti degli organi di rappresentanza e di partecipazione.

Art. 8 - Precisa che la trattazione di argomenti non riservati è libera e che non possono essere ammessi divieti all'informazione per i militari eccetto quelli stabiliti per legge.

Art. 9 - Precisa che soltanto per motivi attinenti al servizio possono essere poste limitazioni ai permessi o alla libera uscita.

Art. 10 - È soppresso.

Art. 11 - La normativa sulle sanzioni disciplinari viene limitata al solo regolamento di disciplina con l'esecuzione di « altre norme ».

Art. 12 - Viene precisato lo scopo educativo delle sanzioni disciplinari e limitato a 10 i giorni di arresti che comunque non comportano isolamento.

Art. 13 - Viene precisato che la « Commissione » è elettiva, deve essere ascoltata per tutte le punizioni di arresti, e deve essere composta da due pari grado del militare da punire e un superiore. Viene estesa la possibilità di scelta del difensore anche ai graduati di truppa e ai soldati.

Art. 14 - Viene concessa la facoltà al militare di presentare ricorso giurisdizionale o straordinario al Presidente della Repubblica dopo tre mesi dalla presentazione del ricorso gerarchico per evitare che le lungaggini burocratiche del ricorso gerarchico vanifichino il diritto del militare. E' data facoltà all'autorità cui il militare ricorre di sospendere la sanzione in attesa dell'esito del ricorso.

Art. 15 - Data l'importanza degli organi rappresentativi per una più chiara presentazione dei loro compiti e delle loro articolazioni è sembrato opportuno dividere l'articolo in due. In un primo articolo si precisa che questi organi, che sono di partecipazione e di rappresentanza, sono elettivi, e si estendono inoltre i loro campi di intervento alle pensioni, ai regolamenti militari, all'assistenza sanitaria e ospedaliera, all'orga-

nizzazione del tempo libero. Si precisano i contatti con le autorità civili locali per le questioni di reciproco interesse. Si precisano e si giustificano i campi che non possono essere trattati dagli organi rappresentativi e di partecipazione.

In altro articolo si stabilisce l'articolazione degli organi stessi e si demandano al regolamento di disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento precisando tuttavia i compiti dei livelli centrali di raccolta e sintesi delle istanze generate ai livelli inferiori e la facoltà di presentare i problemi trattati al ministro della difesa e al Parlamento. Vengono infine stabilite garanzie per il libero esercizio delle attività connesse con il mandato per i rappresentanti eletti.

Art. 17 - Viene precisato che la relazione annuale del ministro al Parlamento riguarda non soltanto la disciplina ma anche lo stato delle forze e dei corpi armati.

Un'ultima osservazione: il disegno di legge in esame copre un aspetto importante della vita militare che è ben lungi tuttavia dall'esaurire tutti i problemi militari. In una interpellanza presentata il 23 settembre dal senatore Anderlini e da me abbiamo fatto presente la necessità e l'urgenza di abrogare le norme incostituzionali e fasciste del codice penale militare, della revisione del codice stesso, dell'ordinamento giudiziario militare, del regolamento degli stabilimenti militari di pena. Abbiamo chiesto al Ministro della difesa di fornire precise informazioni sui testi delle scuole e delle accademie militari; di porre termine agli atti di repressione e di intimidazione; di emanare urgenti misure di sanatoria per i militari colpiti da sanzioni disciplinari o penali a seguito di richieste che sono state riconosciute valide e introdotte nel disegno di legge; di riesaminare e moralizzare tutto il trattamento pensionistico militare. Tutte queste cose e probabilmente altre ancora, sono necessarie e urgenti. Sarebbe tuttavia un errore volerle conglobare in un unico pacchetto e risolverle tutte assieme perché ciò significherebbe soltanto ritardare l'entrata in vigore del disegno di legge in principio della disciplina che, opportunamente chiarito e completato, rappresenterà un notevole progresso verso la democratizzazione delle forze armate.

Finalmente occorre tener conto che l'applicazione della Costituzione, doverosa per tutto quello che riguarda i diritti, è altrettanto doverosa per ciò che riguarda i doveri: il servizio militare obbligatorio rivolto al sacro dovere di difesa della Patria. Dimenticare questo elemento fondamentale significherebbe svuotare di ogni contenuto morale le forze armate. È necessario che i giovani meditino su questo punto per non lasciarsi strumentalizzare da una troppo facile propaganda anticostituzionale.

Testo del governo

Art. 1. — *Le Forze armate della Repubblica sono espressione del popolo italiano; esse sono al servizio dello Stato.*

L'organizzazione e l'attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali e, in particolare, a quelli sanciti dagli articoli 2, 52, 54, 97 e 98 della Costituzione.

Missione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è di assicurare, in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e di concorrere alla tutela delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità e di emergenza.

Per le categorie di personale militare indicate nel successivo articolo 16, resta fermo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2. — *Per l'assolvimento dei compiti affidati alle Forze armate, ai militari sono imposti particolari doveri e limitazioni all'esercizio di taluni diritti.*

I militari sono altresì soggetti alle peculiari norme di condotta connotate alla loro condizione, stabilite dal Regolamento di disciplina militare.

In relazione ai predetti doveri, limitazioni e vincoli, lo Stato conferisce ai militari specifiche garanzie.

Art. 3. — *La disciplina militare è la consapevole adesione al complesso di doveri che i militari assumono per adempiere con dignità, senso di responsabilità e partecipazione attiva gli obblighi del proprio stato.*

Costituisce dovere fondamentale dei militari la rigorosa osservanza della subordinazione gerarchica e del principio di obbedienza.

Art. 4. — *Il Regolamento di disciplina militare è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.*

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del Regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio e, fuori di questi limiti, quando vestono l'uniforme.

Nei limiti precisati al comma precedente il Regolamento di disciplina va osservato integralmente quando i militari si trovano in una delle seguenti condizioni:

- svolgono attività di servizio;
- sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

Testo della Sinistra Indipendente

Art. 1. — *Le Forze armate della Repubblica italiana sono espressione del popolo. Esse sono al servizio dello Stato.*

Missione dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica è di assicurare, in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria, di concorrere alla tutela delle libere istituzioni e alla assistenza della collettività nazionale in casi di pubblica calamità.

Compito importante delle Forze armate è di contribuire alla formazione civica del militare affinché diventi un cittadino cosciente e consapevole dei valori della Costituzione e delle libere istituzioni democratiche repubblicane nate dalla Resistenza che egli è chiamato a difendere ogni giorno con il suo operato e con le armi, se necessario, in caso di pericolo.

L'organizzazione e l'attività delle Forze Armate si informano ai principi costituzionali e, in particolare, a quelli sanciti dagli articoli 2, 11, 28, 52, 54, 97, 98.

Art. 2. — *Nell'assolvimento dei compiti affidati alle Forze armate, ai militari sono imposti alcuni doveri e limitazioni di alcuni diritti come precisato dalla presente legge.*

In relazione ai predetti doveri, limitazioni e vincoli, lo Stato conferisce ai militari specifiche garanzie.

Art. 3. — *La disciplina è la consapevole adesione al complesso di doveri che i militari assumono per adempiere con senso di responsabilità, di partecipazione attiva e di dignità i doveri del proprio stato.*

Costituisce dovere dei militari l'osservanza della subordinazione gerarchica e del principio della obbedienza.

La gerarchia militare è costituita dai vari gradi conferiti al personale delle Forze armate. A ciascun grado corrisponde il livello di responsabilità e di conseguente potestà disciplinare necessario per promuovere e coordinare le attività dei subordinati verso il fine comune, unitario e globale della difesa della Patria.

L'ordine deriva il suo fondamento di podestà dal fine al quale è rivolto e dal livello di responsabilità gerarchica di chi lo emana.

L'abuso di autorità del superiore, in quanto lesivo dei diritti dei subordinati, determina le sanzioni previste dallo articolo 28 della Costituzione.

Il militare non deve eseguire ordini la cui esecuzione costituisca manifestamente reato.

Tutti i militari hanno il dovere di segnalare immediatamente e direttamente al Ministro della difesa e al Parlamento tutte le notizie venute comunque a loro conoscenza che facciano ritenere che siano in atto o che si stiano preparando azioni contro la sicurezza dello Stato e delle libere istituzioni.

Art. 4. — *Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge il regolamento di disciplina avente valore di legge ordinaria.*

Il regolamento di disciplina stabilisce le norme di condotta dei militari che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- svolgono attività di servizio;
- sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- indossano l'uniforme;
- si qualificano come militari;
- si rivolgono ad altri militari in divisa e si qualificano come militari.

- indossano l'uniforme;
- si qualificano come militari;
- si rivolgono ad altri militari.

Quando non ricorrano le suddette condizioni i militari sono tenuti all'osservanza del Regolamento di disciplina militare per quanto riguarda i doveri attinenti al giuramento prestato, alla lealtà verso le Forze armate, alla dignità del grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.

L'uso dell'abito civile da parte dei militari è regolato da apposite norme.

Art. 5. Per esercitare imparzialmente i compiti loro attribuiti, le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. A tal fine è fatto divieto ai militari che non sono in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo di iscriversi a partiti politici e ad associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini politici.

Ai militari non in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo è fatto inoltre divieto di partecipare attivamente a riunioni o manifestazioni di detti partiti, associazioni o organizzazioni, nonché di svolgere propaganda a favore o contro ideologie, partiti, associazioni e candidati politici.

I divieti previsti dal secondo comma del presente articolo sono estesi ai militari in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo quando si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 4.

I divieti posti dal primo e secondo comma sono sospesi per i militari candidati in elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, ai quali tuttavia è fatto obbligo di astenersi dallo svolgere le attività connesse con la campagna elettorale in uniforme e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio.

A tutti i militari in servizio non è consentito di partecipare a riunioni o manifestazioni lesive del prestigio delle Istituzioni e delle Forze armate.

I militari soggetti al divieto di iscrizione a partiti politici e ad associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini politici, che alla data di entrata in vigore della presente legge vi siano iscritti, debbono entro sessanta giorni dalla predetta data comunicare all'autorità dalla quale dipendono se intendono mantenere l'iscrizione.

Art. 6. — Non sono ammesse riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio salvo quelle attinenti al perseguimento dei fini propri della organizzazione; esse in ogni caso devono essere autorizzate.

Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano come tali o che siano in uniforme.

Art. 7. — I militari non possono esercitare il diritto di sciopero e non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale né aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, iscritti ad associazioni sindacali prima dell'incorporazione o del richiamo, possono permanere associati senza però svolgere attività sindacale quando si trovino nelle condizioni previste al terzo comma dell'art. 4.

Salvo i casi contemplati nell'art. 5 e al primo comma del presente articolo, i militari possono aderire alle associazioni costituite fra cittadini per fini che non siano vietati dalla legge penale. I militari che non sono in servizio di leva o richiamati

Quando non ricorrano le suddette condizioni, i militari sono tenuti all'osservanza dei doveri attinenti al giuramento prestato, alla lealtà verso le Forze armate, alla tutela del segreto e alla dignità del grado.

I militari sono tenuti all'osservanza del regolamento di disciplina nei limiti più sopra precisati dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio e, fuori da questi limiti, quando indossano l'uniforme.

L'uso dell'abito civile fuori servizio è autorizzato per tutti i militari.

È istituita una commissione interparlamentare composta da 15 senatori deputati per esprimere al Governo pareri sulle norme delegate di cui al comma primo.

Art. 5. — Per esercitare imparzialmente i compiti loro attribuiti di difesa della Patria e delle libere istituzioni democratiche repubblicane, le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. È fatto divieto a tutti i militari che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 di svolgere propaganda a favore o contro ideologie, partiti, associazioni e candidati politici.

È inoltre fatto divieto ai militari iscritti a partiti politici o associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini politici, di ricoprire incarichi direttivi.

I militari sono autorizzati a presentarsi candidati in elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali e a svolgere la attività connessa con la campagna elettorale purché non in uniforme e non nei luoghi di servizio o comunque destinati al servizio.

Art. 6. — Non sono ammesse riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio salvo quelle attinenti al perseguimento dei fini propri dell'organizzazione quali quelle relative all'applicazione dei successivi articoli 15 e 16.

Fuori dei predetti luoghi le assemblee o le adunanze di militari in divisa o che si qualificano tali debbono essere autorizzate dalle autorità militari e, quando necessario, dalle autorità civili.

Art. 7. — I militari non possono esercitare il diritto di sciopero e non possono costituire associazioni a carattere professionale e sindacale, né aderire ad altre associazioni sindacali.

I diritti sindacali dei militari sono assicurati da loro organi di rappresentanza e di partecipazione previsti dagli artt. 15 e 16.

I militari di leva e quelli richiamati in servizio temporaneo iscritti ad associazioni sindacali prima dell'incorporazione o del richiamo, possono permanere associati senza però svolgere attività sindacale quando si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 4.

La costituzione di associazione o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

in temporaneo servizio devono informare l'autorità militare di eventuali cariche sociali ad essi affidate.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa.

Art. 8. — La trattazione pubblica di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio è subordinata a specifica autorizzazione.

I militari debbono informare preventivamente l'autorità dalla quale dipendono del deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali.

Art. 9. — Ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono attenersi alle apposite norme che disciplinano la materia.

Art. 10. — L'inosservanza del divieto di iscrizione a partiti politici e ad associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini di partito o comunque politici, posto all'articolo 5, comporta la risoluzione del rapporto di impiego o la cessazione della ferma o rafferma e il collocamento nella posizione di stato prevista per i casi di cessazione dal servizio a domanda, con diritto al relativo trattamento di quiescenza e di previdenza.

Restano in ogni caso salvi gli obblighi di leva o di richiamo.

Art. 11. — Per assicurare l'adempimento dei doveri e il rispetto delle limitazioni e delle norme di condotta propri della condizione militare, posti dalla presente legge, da altre norme legislative e dal Regolamento di disciplina militare, è attribuito all'autorità militare un potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate dalla legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal Regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 12 e 13.

Art. 12. — Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e negli arresti. Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

Gli arresti comportano il vincolo di rimanere, nelle ore libere dal servizio, in apposito locale — in caserma o a bordo di nave — o nel proprio alloggio, fino al massimo di quindici giorni consecutivi.

Art. 13. Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non possono essere inflitte sanzioni superiori a cinque giorni di arresti se non è stato sentito preventivamente il parere di una Commissione di tre militari di grado superiore a quello del militare che ha commesso la mancanza. Il predetto militare può farsi assistere da un difensore da lui scelto fra gli ufficiali o i sottufficiali dell'ente cui appartiene o, in mancanza,

Art. 8. — La trattazione di argomenti di interesse militare o di servizio a carattere riservato è subordinata a specifica autorizzazione.

La trattazione di argomenti non riservati è libera.

Non sono ammessi divieti all'introduzione nei locali militari della stampa quotidiana o periodica salvo quelli stabiliti per legge.

I militari debbono informare preventivamente l'autorità dalla quale dipendono del deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali aventi carattere militare.

Art. 9. Per motivi attinenti al servizio ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero anche per breve tempo, debbono attenersi alle norme che disciplinano la materia.

Soppresso.

Art. 10. — Al fine di assicurare l'osservanza della subordinazione gerarchica e del principio di obbedienza indispensabili nell'assolvimento dei compiti affidati alle Forze armate, secondo quanto precisato agli articoli 3 e 4, all'autorità militare è attribuito un potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo. Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate dalla legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 11 e 12.

Art. 11. — Le sanzioni disciplinari hanno scopo educativo e non repressivo.

Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e negli arresti.

Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

Gli arresti comportano il vincolo di rimanere, fino ad un massimo di 10 giorni, nelle ore libere dal servizio, in apposito locale — in caserma o a bordo di nave — o nel proprio alloggio senza che ciò comporti isolamento.

Art. 12. — Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non possono essere inflitte sanzioni di arresti se non è stato preventivamente sentito il parere di una Commissione elettiva di tre militari di cui due pari grado e uno di grado superiore a quello del militare che ha commesso la mancanza. Il predetto militare può farsi assistere da un difensore da lui scelto fra gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati di truppa o i

designato di ufficio. Il Regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della Commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna Forza armata.

In caso di necessità ed urgenza, il Comandante di Corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, intesi ad isolare il militare che ha mancato, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il Regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione dopo cinque anni di buona condotta.

Art. 14. — Gli organi sovraordinati di cui all'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sono stabiliti dal Regolamento di disciplina militare.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico.

È comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel Regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 15. — Pur rimanendo dovere dei capi, a tutti i livelli, tutelare gli interessi dei propri subordinati e segnalare, per via gerarchica, ogni loro necessità, i militari dispongono di propri organi rappresentativi, i cui membri vengono designati per categoria di personale da parte dei componenti di ciascuna categoria.

Detti organi rappresentativi vengono costituiti a livello:

- di base, presso le unità, a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata;
- intermedio, presso gli Alti Comandi Periferici;
- centrale, presso lo Stato Maggiore della Difesa e gli Stati Maggiori di Forza armata.

Gli organi rappresentativi hanno la funzione di prospettare alle autorità le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

- stato giuridico, avanzamento e trattamento economico;
- conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- alloggi.

Gli organi rappresentativi non possono comunque trattare argomenti attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, alla disciplina, all'impiego del personale, al settore logistico-amministrativo.

Le modalità di designazione ed i requisiti soggettivi dei rappresentanti nonché la collocazione, la composizione ed il funzionamento degli organi rappresentativi, saranno stabiliti con decreto del Ministro della Difesa su proposta del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato di ufficio. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento delle Commissioni, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna Forza armata.

In caso di necessità e urgenza, il comandante di Corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, intesi ad isolare il militare che ha mancato, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e degli arresti, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo tre anni di buona condotta.

Art. 13. — Gli organi sovraordinati di cui all'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sono stabiliti dal Regolamento di disciplina.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dopo tre mesi dalla presentazione del ricorso gerarchico.

L'autorità cui il militare ricorre può disporre la sospensione della sanzione in attesa dell'esito del ricorso.

È comunque facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel Regolamento di disciplina, istanze tendenti ad ottenere il riesame delle sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 14. — Pur rimanendo dovere dei capi a tutti i livelli, tutelare gli interessi dei propri subordinati, e segnalare per via gerarchica ogni loro necessità, i militari dispongono di propri organi rappresentativi e di partecipazione i cui membri vengono eletti per categoria di personale da parte dei componenti di ciascuna categoria.

Gli organi rappresentativi e di partecipazione hanno la funzione di prospettare alle autorità le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:

- stato giuridico, avanzamento, trattamento economico, pensioni;
- regolamenti militari;
- conservazione del posto di lavoro durante il servizio militare;
- qualificazione professionale;
- inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- assistenza sanitaria e ospedaliera;
- provvidenza per gli infortuni subiti e per infermità contratte durante il periodo di servizio;
- attività assistenziali, culturali, sportive e ricreative e di promozione sociale anche a favore dei familiari; contatti con le autorità civili locali per l'eventuale sviluppo in comune di queste attività.
- organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- organizzazione del tempo libero;
- alloggi.

Gli organi rappresentativi e di partecipazione non possono trattare argomenti attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, all'impiego del personale, al settore logistico-amministrativo. Per questi argomenti, che costituiscono l'applicazione pratica della politica generale della difesa, i militari, come tutti gli altri cittadini, esercitano il loro diritto di partecipazione e di rappresentanza attraverso il Parlamento che è responsabile della definizione della politica globale ed unitaria

Gli organi rappresentativi centrali hanno facoltà di rappresentare i problemi trattati anche al Ministro della Difesa.

Art. 16. — *Le attribuzioni del Ministro della Difesa di cui agli articoli precedenti, sono esercitate dai Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e delle Finanze, per il personale militare rispettivamente dipendente.*

I divieti di cui all'articolo 5, 1° e 2° comma, si applicano oltre che ai militari non in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo, anche al personale di complemento, ausiliario, richiamato in servizio temporaneo o trattenuto dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza e del Corpo degli Agenti di Custodia.

Per quanto riguarda i militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza l'organo rappresentativo centrale di cui al precedente articolo 15 è rispettivamente costituito presso i relativi Comandi Generali e presso la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. Per il personale della Guardia di Finanza il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 15 è emanato di concerto con il Ministro delle Finanze.

Per il corpo degli Agenti di Custodia gli organi rappresentativi vengono costituiti a livello:

- distrettuale presso l'Ufficio dell'Ispettore distrettuale per gli istituti di prevenzione e pena per adulti;*
- centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia.*

Art. 17. — *Il Ministro della Difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.*

Art. 18. — *Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina militare, continua a trovare applicazione, nei limiti di cui al precedente articolo 4, il Regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 31 ottobre 1964, fatta eccezione per la specie e la durata delle sanzioni disciplinari di corpo, fissate dal precedente articolo 12.*

Per il Corpo degli Agenti di custodia, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina militare, continua a trovare applicazione, nei limiti di cui al precedente articolo 4, il titolo III del Regolamento per il Corpo degli Agenti di custodia approvato con R.D. 30 dicembre 1937, n. 2584, fatta eccezione per la specie e la durata delle sanzioni disciplinari di corpo, fissate dal precedente articolo 12 e sostituita la sanzione degli arresti a quella della riduzione di stipendio o di paga.

Le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 13 e quelle del precedente articolo 14 entrano in vigore con il nuovo Regolamento di disciplina militare.

della difesa e del controllo della sua realizzazione pratica da parte dei vertici politico-militari.

Art. 15. — *Gli organi rappresentativi e di partecipazione di cui all'articolo 14 vengono costituiti a livello:*

- di base, presso le unità, a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata;*
- intermedio presso gli alti comandi periferici;*
- centrale, presso lo stato maggiore difesa e gli stati maggiori di Forza armata.*

Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli organi rappresentativi e di partecipazione saranno stabiliti dal regolamento di disciplina.

Gli organi di partecipazione e rappresentativi centrali hanno il compito di raccolta e di sintesi delle istanze generate ai livelli inferiori. Essi hanno la facoltà di presentare i problemi trattati al Ministro della difesa e al Parlamento.

I militari che vengono eletti negli organi rappresentativi e di partecipazione debbono poter svolgere liberamente il loro mandato e non possono essere trasferiti d'autorità prima di 3 anni dalla data di elezione.

Art. 16. — *Le norme relative all'arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e del Corpo degli Agenti di Custodia verranno stabilite in concerto fra il Ministro della difesa e i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e delle Finanze, secondo i principi della presente legge e tenuto conto dei particolari compiti di ciascuna Arma e Corpo.*

Art. 17. — *Il Ministro della difesa entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Parlamento una relazione sullo stato delle Forze e dei Corpi armati e sulla disciplina militare.*

Art. 18. — *Tutte le disposizioni della presente legge entrano in vigore alla data della sua approvazione salvo quelle che richiedono specifiche disposizioni del regolamento di disciplina.*